



**COMUNE DI CELLA DATI**  
**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI**  
**RIFIUTI URBANI - T.A.R.I.**

**SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019**  
**ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 116/2020**

# INDICE

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 4 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 5 - SOPPRESSIONE TIPOLOGIA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 6 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Articolo 7 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 8 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
- Articolo 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 12 - PIANO FINANZIARIO
- Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 19 - TARIFFA GIORNALIERA
- Articolo 20 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Articolo 21 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 22 - ESCLUSIONE/RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 23 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI "EX ASSIMILABILI" AVVIATI AL RICICLO
- Articolo 24 - ESENZIONI E RIDUZIONI
- Articolo 25 - VERSAMENTI
- Articolo 26 - DICHIARAZIONE
- Articolo 27 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI "EX ASSIMILABILI"
- Articolo 28 - ACCERTAMENTO
- Articolo 29 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 30 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 31 - RIMBORSI
- Articolo 32 - CONTENZIOSO
- Articolo 33 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

**ALLEGATO 1** - Categorie di utenze non domestiche per calcolo tariffe

**ALLEGATO 2** - Elenco attività produttive di rifiuti ex assimilabili (Allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020)

**ALLEGATO 3** - Elenco rifiuti "ex assimilabili" (Allegato L-quater D.Lgs. 116/2020)

**ALLEGATO 4** - Modello di Dichiarazione utenze domestiche

**ALLEGATO 5** - Dichiarazione utenze non domestiche

**ALLEGATO 6** - Comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche con richiesta di esclusione del pagamento della parte variabile della tariffa

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CELLA DATI (CR) della TARI, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) «*rifiuto*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «*produttore di rifiuti*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «*detentore*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «*prevenzione*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «*gestione dei rifiuti*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «*Gestore*»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «*raccolta*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## **Articolo 2** **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## **Articolo 3** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Art. 4** **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e Decreto Legislativo 116/2020:
  - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori, rifiuti ingombranti compresi materassi e mobili, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti indifferenziati o da raccolta differenziata proveniente da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies del decreto legislativo 152/2006;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti

- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti del presente comma.
  - I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi da depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 116/2020:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 5**

#### **SOPPRESSIONE TIPOLOGIA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. In relazione alla nuova classificazione del decreto legislativo 116/2020 non esistono più rifiuti assimilati agli urbani ed ogni riferimento in merito presente nei Regolamenti a tale tipologia va eliminato o comunque si deve intendere soppresso per fonte gerarchica superiore.

#### **Art. 6**

#### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### Articolo 7

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Articolo 8** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Articolo 9** **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D. Lgs 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e



- prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
5. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
  6. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.
  7. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
  8. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.
  9. La riduzione viene accordata a richiesta di parte, da presentare entro il **28 Febbraio** dell'anno successivo a pena di decadenza, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
  10. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
  11. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

#### **Articolo. 10**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

#### **Articolo. 11**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **Articolo. 12**

### **PIANO FINANZIARIO - PEF**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**Articolo 13**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

**Articolo 14**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio

vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 15** **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Articolo. 16** **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche, abitazione e relative pertinenze, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salva diversa denuncia di occupazione presentata dai contribuenti interessati.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 25, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Articolo 17**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Articolo 18**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 19  
**TARIFFA GIORNALIERA**

La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 20  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

**Articolo 21**  
**ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

- c) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## Articolo 22

### **ESCLUSIONE/RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi o sostanze escluse dalla normativa rifiuti di cui all'Art. 6, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; restano imponibili le superfici adibite alle attività connesse alla lavorazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli e relativi locali accessori come le aree e i locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante), o alle attività agrituristiche, nonché le superfici dei locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili) ;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il **28 febbraio** dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
4. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| • FALEGNAMERIE                        | Riduzione: 10 % |
| • AUTOCARROZZERIE                     | Riduzione: 10 % |
| • AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI | Riduzione: 10 % |
| • GOMMISTI                            | Riduzione: 10 % |
| • AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO           | Riduzione: 10 % |
| • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE          | Riduzione: 10 % |
| • LAVANDERIE                          | Riduzione: 10 % |
| • VERNICIATURA                        | Riduzione: 10 % |

### Articolo 23

#### AGEVOLAZIONI RIFIUTI "EX ASSIMILABILI" AVVIATI AL RICICLO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani (ex assimilabili), direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuti avviate al riciclo:
- dal 30 % al 50 % di avvio al riciclo = 20 % di riduzione della quota variabile
  - oltre il 50 % di avvio al riciclo = 40 % di riduzione della quota variabile.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il **28 febbraio** dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
3. Le suddette riduzioni sono concesse sulla base dei criteri sotto riportati, e alle condizioni sotto indicate:
- a) Presentazione da parte del richiedente di apposita istanza corredata dall'attestazione resa dal soggetto abilitato all'attività di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani (ex assimilabili), con l'indicazione delle quantità e della tipologia di rifiuto avviato al riciclo. All'istanza devono essere allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
- b) Determinazione della percentuale di avvio al riciclo sulla base del rapporto fra la quantità di rifiuti urbani (ex assimilabili) effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base delle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di avvio al riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal DPR 158/99 (superficie x KD minimo).
- c) Riduzione della quota variabile del tributo, secondo le fasce percentuali di avvio al riciclo determinate al comma 1;



4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso a favore dei soggetti beneficiari.
5. Il rimborso verrà erogato solo se il richiedente risulterà in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti degli anni precedenti.

#### **Articolo 24** **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono **ESENTI** dall'imposta:
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree scoperte destinate a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti; restano soggette a imposizione le superfici scoperte operative delle attività economiche;
  - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono **ESCLUSI** da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura 30% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa, quanto nella parte variabile, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, nella misura del :
  - del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
  - del 70 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.
5. Sono inoltre previste le seguenti **RIDUZIONI TARIFFARIE** (quota variabile e quota fissa):
  - abitazioni occupate da soggetti ricoverati in RSA: 30%
  - Abitazioni e locali accessori ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare: 20%.
6. La tariffa si applica in misura **RIDOTTA** nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;
7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione;

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Qualora si rendessero applicabili **più riduzioni o agevolazioni**, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
10. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, derivanti da situazioni particolari quali emergenze sanitarie e calamità naturali purché tali situazioni siano dichiarate e riconosciute da provvedimenti legislativi o normativi assunti da autorità sovraordinate e aventi carattere di necessità e urgenza.
11. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

## **Articolo 25**

### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 09.07.1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (es. PagoPa), in due rate aventi scadenza il 20 maggio ed il 20 novembre di ogni anno; il conguaglio dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo. In presenza di situazioni eccezionali la Giunta Comunale può deliberare lo slittamento delle suddette scadenze. Il contribuente può pagare in unica soluzione l'intera entro il 20 maggio di ogni anno.
2. Il Consiglio Comunale annualmente approva il PEF e determina le relative tariffe.
3. Il pagamento complessivo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. La TARI viene riscossa dal Comune di Cella Dati, che provvede ad inviare ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

**Articolo 26**  
**DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU/TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **28 Febbraio** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune (Allegati 4 e 5), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **28 Febbraio** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Entro il suddetto termine, deve essere presentata anche la dichiarazione di cessazione. Se la stessa è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. Il Servizio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

**Articolo 27**

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL SERVIZIO PUBBLICO  
DI RACCOLTA PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI EX ASSIMILABILI**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lett. b-ter) punto 2 (elencati nell'allegato 3 al presente Regolamento), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (**parte variabile della tariffa**).
2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio

pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 6, predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del **30 giugno** a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il **28 Febbraio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente; **essi**, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, corredati da attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, indicante i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, **dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente all'uscita.**
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti

in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **Articolo 28** **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e l'applicazione degli interessi di mora.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei relativi crediti che ne derivano qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di Euro 12,00.

9. Dall'anno 2020 è entrato in vigore l'accertamento esecutivo, ossia un provvedimento unico previsto dall'art. 1, comma 792, della legge 160 del 27 dicembre 2019 che incorpora anche i contenuti coattivi della cartella esattoriale.
10. Qualora il contribuente dopo la notifica dell'accertamento esecutivo non ottemperi al pagamento, il Comune attiverà entro 120 giorni le azioni esecutive.
11. Avverso tale accertamento può essere presentato ricorso. I termini dell'accertamento vengono sospesi fino all'esito del ricorso stesso.
12. L'accertamento esecutivo può essere emesso per gli accertamenti emessi dal 2020.

#### **Articolo 29** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è affidata:
  - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
  - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i.

#### **Articolo 30** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 28 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 31** **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 30, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi di somme pari o inferiori ad € 12,00 comprensivi di interessi.

### **Articolo 32 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.L.gs 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.L.gs 156/2015 ed ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 24/04/2017 n. 50 per le sole controversie di valore non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **Articolo 33 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2021**.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale e Comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# ALLEGATO 1

## Categorie di utenze NON domestiche

### Per calcolo tariffe Tari

Le utenze non domestiche nei Comuni fino a 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie:

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>	
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02.	Campeggi, distributori carburanti
03.	Stabilimenti balneari
04.	Esposizioni, autosaloni
05.	Alberghi con ristorante
06.	Alberghi senza ristorante
07.	Case di cura e riposo
08.	Uffici, agenzie
09.	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
16.	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19.	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21.	Discoteche, night club



## ALLEGATO 2

### Attività che producono rifiuti ex assimilabili (Allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020)

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter ), punto 2) D.Lgs. 152/2006

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

# ALLEGATO 3

## ELENCO RIFIUTI "ex-assimilabili" - Allegato L-quater D.Lgs.vo 116/2020

Elenco dei "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).D.Lgs. 152/2006, come richiamati nel D.Lgs. 116/2020

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.*




**NATURA DELL'OCCUPAZIONE:**

- Singolo                       Nucleo familiare                       altro(specificare)

**DATI RELATIVI AI LOCALI ED AREE OCCUPATI O DETENUTI**

(inserire per prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)

FOGLIO	NUM.	SUB	CATEGORIA
DESTINAZIONE D'USO <input type="checkbox"/> abitativo <input type="checkbox"/> tenuto a disposizione <input type="checkbox"/> box <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____		SUPERFICIE CALPESTABILE * (non inferiore all'80% della Sup. Catastale)	<b>80% SUPERFICIE            CATASTALE</b>
		Mq _____	Mq _____

FOGLIO	NUM.	SUB	CATEGORIA
DESTINAZIONE D'USO <input type="checkbox"/> abitativo <input type="checkbox"/> tenuto a disposizione <input type="checkbox"/> box <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____		SUPERFICIE CALPESTABILE * (non inferiore all'80% della Sup. Catastale)	<b>80% SUPERFICIE            CATASTALE</b>
		Mq _____	Mq _____

FOGLIO	NUM.	SUB	CATEGORIA
DESTINAZIONE D'USO <input type="checkbox"/> abitativo <input type="checkbox"/> tenuto a disposizione <input type="checkbox"/> box <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____		SUPERFICIE CALPESTABILE * (non inferiore all'80% della Sup. Catastale)	<b>80% SUPERFICIE            CATASTALE</b>
		Mq _____	Mq _____

**SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. \_\_\_\_\_**

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI: RICHIESTA RIDUZIONI</b> (barrare la voce che interessa) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da soggetti ricoverati in RSA</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione del 20% per abitazioni e locali accessori ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione di 2/3 per i titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione, tanto nella parte fissa, quanto nella parte variabile, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, nella misura del:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;</li> <li>-del 70 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri</li> </ul> </li> </ul>
---

- con effetto dal \_\_\_\_\_ **è venuta meno** la condizione per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari condizioni d'uso (specificare) \_\_\_\_\_

ALLEGATI:

---

Data

---

Firma del dichiarante

---

**NOTA BENE:**

*Si informa, ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa smaltimento rifiuti, con le modalità previste dalle leggi e dai Regolamenti vigenti. I dati in possesso del Comune possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali Ministeri, Guardia di Finanza, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo 196/2003.*

Titolare del trattamento:

COMUNE DI CELLA DATI - VIA ROMA N. 16 - 26040 - CELLA DATI - CR

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

**Normativa di riferimento: Legge n. 147 del 27/12/2013 e succ. modificazioni e integrazioni.**

Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisando che il Comune provvederà all'invio dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate, rimanendo estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Contribuente ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI CATASTALI**

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (fabbricati urbani) o del catasto terreni (per le aree scoperte operative).

Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), nel contratto di affitto (nel caso di locazione dell'immobile), in una denuncia o comunicazione IMU presentata negli anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.

**AVVERTENZE:**

- Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
- La denuncia deve essere presentata: tramite consegna diretta all'Ufficio Tributi del Comune di Cella Dati, Via Roma n. 16, oppure tramite e-mail: [anagrafe@comune.celladati.cr.it](mailto:anagrafe@comune.celladati.cr.it), oppure [ragioneria@comune.celladati.cr.it](mailto:ragioneria@comune.celladati.cr.it) oppure a mezzo PEC [comune.celladati@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.celladati@pec.regione.lombardia.it), o via fax al numero: 0372/67159.
- Scadenza presentazione denunce: **28 Febbraio anno successivo** all'inizio di occupazione o detenzione di locali ed aree o dalla data dell'intervenuta variazione che comporti una diversa determinazione della tariffa o che influisca sull'applicazione della medesima (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte tassabili, modificazioni delle destinazioni d'uso, ecc...) o dalla data di cessazione di occupazione, detenzione o conduzione dei locali.
- Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.

**Per le utenze domestiche:** E' obbligatorio indicare il numero di occupanti (anche se non residenti), le superfici e i dati catastali di ogni utenza.

La compilazione della presente dichiarazione, presuppone la conoscenza integrale del regolamento comunale per l'applicazione del tributo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.

La presente dichiarazione va presentata ogni qualvolta vi siano variazioni, modificazioni o nuove superfici imponibili, derivanti da aggiornamenti catastali (doc.fa).



Indirizzo: Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ interno/piano \_\_\_\_\_

**TITOLO di possesso:** occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani.

proprietà  usufrutto  locazione (affitto)  comodato  altro (specificare) \_\_\_\_\_

Contratto di locazione: data di stipula \_\_\_\_\_ durata \_\_\_\_\_

Nome del proprietario \_\_\_\_\_ precedente occupante \_\_\_\_\_

**NATURA DELL'OCCUPAZIONE:**

Tipologia utenza non domestica (specificare) \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI AI LOCALI ED AREE OCCUPATI O DETENUTI**

FOGLIO	NUM.	SUB	CATEGORIA
DESTINAZIONE D'USO <input type="checkbox"/> (specificare) _____ Descrizione attività _____		SUPERFICIE COMPLESSIVA CALPESTABILE (non inferiore all'80% della Sup. Catastale)	
		MQ. _____	
Tipologia rifiuti prodotti* *Rifiuti Urbani (di cui all' Allegato L-quater D.Lgs. 116/2020) oppure rifiuti speciali e/o pericolosi		Descrizione	Codice CER

FOGLIO	NUM.	SUB	CATEGORIA
DESTINAZIONE D'USO <input type="checkbox"/> (specificare) _____ Descrizione attività _____		SUPERFICIE COMPLESSIVA CALPESTABILE (non inferiore all'80% della Sup. Catastale)	
		Mq _____	
Tipologia rifiuti prodotti* *Rifiuti Urbani (di cui all' Allegato L-quater D.Lgs. 116/2020) oppure rifiuti speciali e/o pericolosi		Descrizione	Codice CER

**Note** \_\_\_\_\_

ASSENZA DATI CATASTALI:  utenza che non riguarda un immobile  immobile non iscritto in catasto  
 AREA SCOPERTA OPERATIVA

**CONDIZIONI PARTICOLARI: RICHIESTA RIDUZIONI**

ATTIVITA' con diritto a riduzione della parte variabile per avvio al riciclo dei propri rifiuti urbani (Allegato L-quater D.Lgs. 116/2020) - allegare la documentazione richiesta come previsto dall' art. 23 del Regolamento Comunale TARI

Riduzione, tanto nella parte fissa, quanto nella parte variabile, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, nella misura del:  
-del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;

el 70 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri



\_\_\_\_\_

con effetto dal \_\_\_\_\_ **è venuta meno** la condizione per l'applicazione della tariffa ridotta .

Ai fini della detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali e/o pericolosi (art. 22 Regolamento Tari - per le fattispecie di attività ivi indicate), il sottoscritto si impegna a comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**NOTA BENE:**

*Si informa, ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa smaltimento rifiuti, con le modalità previste dalle leggi e dai Regolamenti vigenti. I dati in possesso del Comune possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali Ministeri, Guardia di Finanza, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo 196/2003.*

Titolare del trattamento:

COMUNE DI CELLA DATI - VIA ROMA N. 16 26040 - CELLA DATI - CR

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

**Normativa di riferimento: Legge n. 147 del 27/12/2013 e succ. modificazioni e integrazioni.**

**Legge 160/2019 come integrato dal D.Lgs. 116/2020**

Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisando che il Comune provvederà all'invio dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate, rimanendo estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Contribuente ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI CATASTALI**

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (fabbricati urbani) o del catasto terreni (per le aree scoperte operative).

Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), nel contratto di affitto (nel caso di locazione dell'immobile), in una denuncia o comunicazione IMU presentata negli anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.

**AVVERTENZE:**

- Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
- La denuncia deve essere presentata: tramite consegna diretta all'Ufficio Tributi del Comune di Cella Dati, Via Roma n. 16, oppure tramite e-mail: [anagrafe@comune.celladati.cr.it](mailto:anagrafe@comune.celladati.cr.it), oppure [ragioneria@comune.celladati.cr.it](mailto:ragioneria@comune.celladati.cr.it) oppure a mezzo PEC [comune.celladati@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.celladati@pec.regione.lombardia.it), O via fax al numero: 0372/67159.
- Scadenza presentazione denunce (per attività di accertamento): **28 Febbraio anno successivo** all'inizio di occupazione o detenzione di locali ed aree o dalla data dell'intervenuta variazione che comporti una diversa determinazione della tariffa o che influisca sull'applicazione della medesima (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte tassabili, modificazioni delle destinazioni d'uso, ecc...) o dalla data di cessazione di occupazione, detenzione o conduzione dei locali.
- Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
- Il Comune potrà richiedere copia delle fatture dello smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.

**Per le utenze non domestiche:** Devono essere dichiarate tutte le superfici relative all'attività, tenendo distinte le superfici dei locali da quelle di aree scoperte operative. E' obbligatorio indicare il codice attività come da tabella sotto riportata. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori, chiusi sui quattro lati; Si considerano aree scoperte operative, tutte le aree esterne utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

La compilazione della presente dichiarazione, presuppone la conoscenza integrale del regolamento comunale per l'applicazione del tributo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.

**TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA di cui al DPR 158/99' (da indicare SEMPRE)**

**Categoria**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni., luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- 3 Stabilimenti balneari

- 4 Esposizioni, autosaloni (magazzini di deposito)
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici e agenzie
- 9 Banche, istituti di credito e studi professionali
- 10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticcerie
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21 Discoteche, night club

# ALLEGATO 6

Modello di Comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche con richiesta di esclusione del pagamento della parte variabile della tariffa

## CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO DICHIARANTE

Spett.le  
Comune di Cella Dati - Ufficio Tributi  
Via Roma, 16  
26040 - CELLA DATI (CR)

**OGGETTO: comunicazione ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, in seguito a modifica del D.Lgs. 116/2020 - Scelta affidamento rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato.**

Io sottoscritt..... Sig./ra ..... nat.... a ..... il  
...../...../....., residente a ..... Prov. .... via  
..... n. .... Codice Fiscale ..... Telefono  
..... cell ..... e-mail .....

in qualità di:  titolare  Legale rappresentante  Speciale incaricato con procura in questa istanza  
contenuta/allegata

della ditta denominata .....

con sede in ..... via ..... n. .... Telefono  
..... PEC ..... e-mail .....

Codice Fiscale ..... P.IVA .....

Attività prevalente svolta nei locali per i quali si presenta la comunicazione: ATECO .....

..... (breve descrizione)

in conformità a quanto previsto dagli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, che prevedono la facoltà, per le attività non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico,

- con la presente sono a comunicare la scelta di continuare ad avvalerci del sistema comunale per il ritiro dei rifiuti.
- con la presente sono a comunicare la scelta di avvalersi di operatore terzo privato avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

**A tal fine dichiara, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria responsabilità, [da compilare solo in caso di scelta di operatore privato]**

- di aver sottoscritto un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) \_\_\_\_\_ con Sede Legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ dotato delle autorizzazioni \_\_\_\_\_ previste dalla normativa vigente;
- che procederà ad effettuare la restituzione del kit/cassone/container attualmente in comodato d'uso, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune;
- che sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno \_\_\_\_\_, si stimano le quantità di rifiuti che saranno avviate al recupero come specificati nella sottostante tabella:

QUANTITÀ	CODICE EER	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CODICE EER	DESCRIZIONE
	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
	200201	Rifiuti biodegradabili		150104	Imballaggi metallici
	200302	Rifiuti dei mercati		200140	Metallo
	150101	Imballaggi in carta e cartone		150105	Imballaggi materiali compositi
	200101	Carta e cartone		150106	Imballaggi in materiali misti
	150102	Imballaggi in plastica		150107	Imballaggi in vetro
	200139	Plastica		200102	Vetro
	150103	Imballaggi in legno		150109	Imballaggi in materia tessile
	200110	Abbigliamento		200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
	200111	Prodotti tessili		200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
	080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*		200203	Altri rifiuti non biodegradabili
	200307	Rifiuti ingombranti		200301	Rifiuti urbani indifferenziati

Per quanto sopra, richiede l'esclusione dall'obbligo di corrispondere la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) a far data del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della presente, che risulta correttamente presentata entro il termine del **28 Febbraio**

Resta inteso che per i medesimi locali sarà comunque dovuta la tariffa fissa e che l'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a [comune.celladati@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.celladati@pec.regione.lombardia.it), a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati dal Regolamento comunale alla quale verrà allegata l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) contenente la specifica delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani prodotti avviati al recupero, i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

La Scrivente si impegna sin da ora a consentire al Comune controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

**ALLEGA:**

- COPIA CONTRATTO O DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
- COPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.celladati.cr.it](http://www.comune.celladati.cr.it).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Nel caso in cui la domanda non venga presentata dal diretto interessato, occorre allegare anche delega e fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del delegato.